

Dott. MARGHERITA PALMA
NOTAIO

PERUGIA - Via M. Angeloni, 51
Tel. (075) 5004941

Repertorio n. 14.948

Raccolta n. 4.049

VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Registrato a Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

il..... 5/12/2005

L'anno duemilacinque il giorno ventitre del mese di novembre

N. 6584 A1

- 23 novembre 2005 -

Esattile € 168,00

Trascr. €

alle ore diciotto (18,00),

in Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 51,

avanti a me dottor Margherita Palma, notaio in Perugia,

iscritto presso il Collegio Notarile di Perugia, senza l'assi-

stenza di testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti

di comune accordo con il mio consenso,

sono presenti i signori:

- MICUCCI IVANO, nato a Gubbio (PG) il 21 febbraio 1947, resi-

dente a Perugia, via Mozart n. 9, pensionato,

C.F. MCC VNI 47B21 E256R;

in quale interviene al presente atto in qualità di Presidente

del Consiglio Direttivo e rappresentante dell'associazione

culturale non riconosciuta denominata "UNIONE REGIONALE CUOCHI

UMBRI" (in sigla "U.R.C.U."), con sede in Foligno (PG), Vicolo

Madonna delle Grazie n. 1, C.F. 02546740545,


costituita con atto da me ricevuto in data 1 agosto 2001, rep.

n. 11340, registrato a Perugia l'8 agosto 2001 al n. 5526 A1;

- ROSSI CIUCCI ENRICO, nato a Marsciano (PG) il 22 maggio

1949, ivi residente, frazione Cerqueto, via due Giugno n. 60,

libero professionista,



C.F. RSS NRC 49E22 E975K;

il quale interviene al presente atto in qualità di componente del Consiglio Direttivo e Segretario della predetta Associazione.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di conservare nei miei atti, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, lo statuto

dell'Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" in sigla

"U.R.C.U.", composto di 26 (ventisei) articoli, approvato dal-

l'assemblea degli associati riunitasi presso l'EUROPALACE HO-

TEL di Ponte Rio di Todi (PG) il giorno 13 giugno 2005 alle

ore 15,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle linee generali del programma di attività

per l'anno 2005;

2) Approvazione del rendiconto economico 2004 e preventivo

2005;

3) Approvazione modifiche allo statuto anche secondo le indicazioni della F.I.C.;

4) Varie ed eventuali.

A ciò aderendo io ricevo detto documento, che consiste in quattro fogli scritti con mezzi meccanici per sei facciate per intero e quindici righe della settima facciata, mentre l'ottava è completamente in bianco.

Detto documento risulta sottoscritto in calce ed a margine dai

signori Micucci Ivano e Rossi Ciucci Enrico, in qualità di
Presidente e Segretario verbalizzante dell'assemblea dell'As-
sociazione.

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni o al-
tri vizi visibili; esso viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa da-
tami dai comparenti, e con questo verrà sottoposto alla forma-
lità di registrazione.


Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo.

Consta quest'atto di un foglio scritto in parte con mezzi mec-
canici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me no-
taio per due pagine e la terza fin qui.

F.to Micucci Ivano


F.to Enrico Rossi Ciucci

F.to Margherita Palma



ALLEGATO ^{4A}

all'atto rep. n. 16948/6069



**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE denominata
UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI - U.R.C.U.**

TITOLO I° - COSTITUZIONE SEDE E STRUTTURA

ART. 1

È costituita un'associazione denominata "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" (di seguito denominata anche U.R.C.U.) con sede in Foligno Vicolo Madonna delle Grazie, n.1.

L'UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI potrà stabilire altre sedi, anche di rappresentanza in tutto il territorio della Regione senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

La durata dell'UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI è illimitata.

ART. 2

L'associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.

ART. 3

L'Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" è formata da Cuochi Professionisti che esercitano o hanno esercitato ad ogni livello la professione del "CUOCO" senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, dagli allievi frequentanti le attività nei percorsi di istruzione e formazione professionale secondo la legge 53/2003 e successive modificazioni e integrazioni

TITOLO II° - SCOPI

ART. 4

L'Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" ha per scopo:

- a) la creazione dello spirito associativo tra cuochi che esercitano o hanno esercitato la professione, tra aspiranti cuochi che esercitano, tra allievi frequentanti percorsi di cucina nella istruzione e formazione professionale sopra richiamati e tra sostenitori della categoria residenti o operanti nella regione, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale e professionale;
- b) creare occasioni di incontri, di dibattiti sui problemi di categoria, con riunioni, assemblee, pubbliche manifestazioni, congressi locali, nazionali ed internazionali; sollecitando l'attenzione degli organi di informazione;
- c) approfondire le conoscenze tecniche di cucina nel settore ristorazione di ogni ambito, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi e alle necessità locali, nazionali ed internazionali;
- d) evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, premi e simili, l'attività meritoria dei cuochi, le loro capacità ed il loro spirito d'iniziativa, vivificando così l'U.R.C.U., al fine di far meglio conoscere in quale misura essa contribuisce alla valorizzazione della cucina italiana nel mondo;
- e) ottenere dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese del settore, il riconoscimento morale, nonché l'aiuto necessario per il perseguimento dei fini statutari.
- g) mantenere contatti e collaborare con Associazioni che perseguono gli stessi fini, con le istituzioni e gli organismi di competenza.
- h) svolgere in campo provinciale o locale ogni eventuale azione connessa al conseguimento dei suoi scopi e intraprendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;

M. M. M.



...

m) aderire alla Federazione Italiana Cuochi accettandone i relativi statuti e regolamenti nonché le direttive e partecipare attivamente con i propri rappresentanti alle attività nazionali e regionali.

TITOLO III° - ASSOCIATI

ART. 5

Aderiscono alla Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" gli associati che risiedono o operano nell'ambito della Regione Umbria. Gli associati hanno diritto ai servizi resi dalla Federazione Italiana Cuochi. Gli associati sono ammessi alla partecipazione attiva nell'amministrazione della Associazione. In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla assemblea degli iscritti, con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

ART. 6

Gli associati si suddividono in ***Onorari ed Effettivi***.

Onorari: su proposta del Consiglio Direttivo della Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" sono nominati soci onorari coloro che si sono distinti per particolari attività e merito nell'ambito della categoria. La Federazione Italiana Cuochi prende atto di tale nomina.

Per le Associazioni Estere la nomina deve essere convalidata direttamente dal Consiglio Nazionale F.I.C.. Gli associati onorari sono nominati a vita.

Effettivi: si suddividono in *professionisti, allievi, sostenitori e benemeriti*.

a) Professionisti: tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività primaria lavorativa senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di lavoro.

b) Allievi: tutti gli allievi inseriti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

d) Sostenitori/Benemeriti: tutti coloro ritenuti tali dalle singole associazioni.

ART. 7

La qualità di associato si perde:

1 - per dimissioni

2 - per morosità;

3 - per indegnità.

Il provvedimento di radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo, l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di decisione del Consiglio medesimo. Il Collegio dei probiviri esprimerà il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'interessato. Ove la decisione del Collegio dei Probiviri contrasti con quella del Consiglio Direttivo, la questione deve essere inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea degli iscritti, che deciderà in merito, a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8

Gli associati sono tenuti:

a) all'osservanza scrupolosa del presente statuto;

b) al versamento della quota associativa che comprende la quota di spettanza alla Federazione Italiana Cuochi, come pure altri contributi che saranno determinati annualmente dall'Assemblea degli iscritti a norma del presente Statuto. Le modalità di versamento saranno dettate dal Consiglio Direttivo e/o dal regolamento interno di applicazione del presente Statuto. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere in ogni caso rivalutata.

c) a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione la variazione della condizione di socio non appena avviene (es. da allievo a professionista, ecc...)


d) a prestare, se richiesta, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO IV° - ORGANI

ART. 9

Gli organi della Associazione UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI sono:

- a) L'Assemblea degli iscritti (ordinaria o straordinaria).
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) La presidenza.
- d) Il Collegio dei sindaci revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri.



ART. 10

L'Assemblea degli iscritti (ordinaria o straordinaria) è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea generale degli iscritti alla Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" elegge i Delegati alle Assemblee Nazionali dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi nel numero stabilito dalla F.I.C. medesima, tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea dell'Associazione "UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI" si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre (3) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale (fine marzo).

Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un numero di iscritti pari a due terzi (2/3).

ART. 11

L'Assemblea degli iscritti (ordinaria o straordinaria) viene convocata dal Consiglio Direttivo con lettera ordinaria diretta ed inviata ai singoli iscritti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 12

L'Assemblea degli iscritti (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente della Associazione, in mancanza dal Presidente vicario, in mancanza dal consigliere anagraficamente più anziano.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Associato, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, da un'altro associato. Nessun associato può comunque essere titolare di più di tre deleghe.

Le deleghe per l'Assemblea degli iscritti si ritengono valide solo se presentate per iscritto con firma dal delegante quale autocertificazione.

ART. 13

Spetta all'Assemblea Ordinaria degli iscritti :

- a) Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) Approvare il Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) Nominare il Consiglio Direttivo della Associazione ;
- d) Nominare il Presidente (tra gli associati professionisti);
- e) Nominare il Presidente Onorario;
- f) Nominare il Presidente Vicario;
- g) Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori
- h) Nominare il Collegio dei probiviri;
- i) Deliberare sugli altri argomento posti all'O.d.G.;
- j) Determinare in linea generale l'attività associativa;
- k) Determinare annualmente l'importo della quota associativa tenendo conto della quota di spettanza alla F.I.C.;
- l) Deliberare l'eventuale trasferimento della sede sociale.
- m) Deliberare per quanto di sua competenza sulla decadenza degli associati a norma dell'art. 7.

ART. 14

Spetta all'Assemblea Straordinaria degli iscritti:

- a) Approvare e modificare lo Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento della Associazione;
- c) Nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento determinandone i poteri.

ART. 15

a) Il **Consiglio Direttivo** della Associazione UNIONE REGIONALE CUOCHI UMBRI, viene eletto dall'Assemblea degli iscritti. Il numero dei consiglieri varia in funzione del numero degli associati: fino a 100 iscritti: 5 consiglieri; da 101 a 300 iscritti: 7 consiglieri; da 301 a 500 iscritti: 9 consiglieri; da 501 a 1000 iscritti: 11 consiglieri; oltre 1001 iscritti: 13 consiglieri. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo tutti coloro che risultano in regola con l'iscrizione. I Consiglieri vanno eletti tra le categorie dei soci con il seguente criterio: almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri dovrà essere costituita da soci professionisti. Per il restante numero potranno essere eletti allievi e sostenitori, possibilmente in egual numero. A parità di numero di voti ottenuti verrà eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione.

L'età minima degli allievi è fissata in anni 16 (sedici) compiuti al momento del voto; comunque un allievo non potrà avere incarichi, all'interno del Consiglio, sino al raggiungimento della maggiore età. Fa parte del Consiglio Direttivo, oltre al numero degli eletti, un rappresentante dei soci fondatori dell'Associazione, qualora esistenti, in qualità di Presidente Onorario. In ogni altro caso, la qualità di Presidente Onorario viene conferita all'Assemblea dei soci ad un iscritto che si è particolarmente distinto nella professione. Il voto del Presidente Onorario non condiziona l'esito delle decisioni del Consiglio Direttivo, ma il suo parere dovrà essere chiesto e ascoltato prima di ogni decisione. I Consiglieri rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale dei non eletti. In mancanza di graduatoria occorre indire nuove elezioni per il /i Consigliere /i da sostituire.


b) Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comporta le dimissioni dell'intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l'assemblea ordinaria degli iscritti al fine di provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

- c) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.
d) Il presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro venti giorni, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo: è l'organo direttivo permanente della Associazione U.R.C.U. e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'assemblea generale degli iscritti.

- a) Elegge il segretario tra gli eletti anche non professionisti.
b) Elegge, se ritiene necessario, uno o più vice segretari anche tra i non professionisti.
c) Elegge il Tesoriere tra i suoi membri anche non professionisti.
d) Predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
e) Dà corso alle deliberazioni dell'assemblea degli iscritti.
f) Delibera, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell'articolo 7 dello Statuto della Federazione Italiana Cuochi.
g) Può predisporre un regolamento interno di tutta l'attività della Associazione U.R.C.U. senza che lo stesso sia in contrapposizione ai regolamenti interni della Federazione Italiana Cuochi.
i) L'Associazione terrà a cura del Consiglio Direttivo:
Un libro elenco degli associati;
Un libro Verbali delle Assemblee degli iscritti ordinarie o straordinarie;
Un libro Verbali delle riunioni di Consiglio Direttivo ;
Un libro mastro;
Un libro inventari
h) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Presidente Vicario.




ART. 17

Il Presidente:

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione U.R.C.U. a tutti gli effetti nei confronti dei terzi.
b) In caso di sua assenza o impedimento il potere di rappresentanza spetta al Presidente Vicario.
c) La firma e la rappresentanza del Presidente vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
d) Il presidente viene eletto dall'assemblea degli iscritti, tra gli stessi a maggioranza semplice. Dura in carica quattro anni.
e) Non può ricoprire l'incarico oltre due mandati consecutivi.
f) Viene eletto presidente dell'Associazione U.R.C.U. un iscritto professionista.

Al Presidente spetta:

- 1° Presiedere le Assemblee Ordinaria o Straordinaria degli iscritti.
2° Presiedere i lavori del Consiglio Direttivo.



ART. 18

Il Segretario:

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti anche non professionisti. Al Segretario spetta di svolgere i compiti attribuiti dal Consiglio Direttivo. Il Segretario deve partecipare ai lavori di tutte le riunioni istituzionali della Associazione U.R.C.U..

M. C. C. C.

ART. 19

E. C. C. C.

Il Tesoriere:

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti anche non professionisti.

Al Tesoriere spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

I Sindaci Revisori:

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato all'assemblea degli iscritti. Esso dura in carica 4 anni ed è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste con il presente statuto. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina tra i suoi membri il suo presidente.

L'Associazione U.R.C.U. terrà, a cura del Collegio dei Sindaci Revisori: un libro Verbali delle riunioni del Collegio.

ART.21

IL Collegio dei Probiviri:

Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla Assemblea degli iscritti ordinaria. Esso dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e due supplenti anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. Il Collegio dei probiviri nomina tra i suoi membri il suo presidente. Al Collegio dei Probiviri spettano i poteri sanciti dall'art. 7 del presente statuto.

L'Associazione terrà a cura del Collegio dei Probiviri: Un libro Verbali delle riunioni del Collegio.

TITOLO V° - MEZZI FINANZIARI della Associazione

ART. 22

I mezzi finanziari della Associazione U.R.C.U. sono costituiti da:

- a) donazioni, legati, contributi privati.
- b) contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici.
- c) quote di iscrizione e contributi degli associati.
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali.
- e) beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalle leggi.

ART. 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale verranno predisposti, dal Consiglio direttivo, il rendiconto economico e finanziario della Associazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti convocata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. (fine marzo).

TITOLO VI° - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

ART. 24

Per le modifiche al presente Statuto l'Assemblea straordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione se interviene la metà più uno degli associati; in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quarto di questi. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25


Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli iscritti con voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti. In caso di approvazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 26

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALI



Copia conforme all'originale, in TRE.
fogli muniti delle prescritte firme,
ed ai suoi allegati, che rilascio ad
esclusivo uso... **CONSENTITO DALLA LEGGE**
Perugia il ... **24 FEBBRAIO 2006**

